

domenica di settembre e 1° febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 3 febbraio 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.01.10.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 31 agosto 2009, n. 4

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 2 settembre 2009, n. 375

Proponente:

Presidente Claudio Martini

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 21 gennaio 2010

Approvata in data 27 gennaio 2010

Divenuta legge regionale 5/2010 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio-”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 19 giugno 2002, n. 13, coordinato con:

- legge regionale 20 dicembre 2002, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 concernente “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 ‘Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio-’”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 30 dicembre 2002, n. 34;

- legge regionale 25 luglio 2005, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio-” e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 3 agosto 2005, n. 31;

- legge regionale 7 novembre 2007, n. 53 (Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 ‘Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio-’”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 14 novembre 2007, n. 36;

- legge regionale 31 luglio 2008, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 ‘Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio-’”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 8 agosto 2008, n. 27;

- legge regionale 3 febbraio 2010, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 ‘Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio-’”), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al febbraio 2010.

Testo coordinato della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 - Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Capo I
Stagione venatoria

Art. 1
Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.

2. Per l’intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni

anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

3 bis.⁽⁹⁾ In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite⁽¹¹⁾ nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Art. 2 Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

- a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i)⁽²⁾ dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;*
- l)⁽²⁾ dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.*

Fanno eccezione:

- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
- b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Capo II Esercizio della caccia

Art. 3 Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.

2. Le province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.

3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1, comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucri e scarico.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

7 bis.⁽¹²⁾ Le province nell'ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di sette partecipanti.

Art. 4 Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

- a) lepre: un capo;
- b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
- c) beccaccia: tre capi;
- d) tortora: dieci capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla provincia.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art. 4 bis⁽¹³⁾

Sicurezza nell'esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Art. 5⁽¹⁴⁾

Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento ed l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588, anche se prive di tabellazione.

Art 6

Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente

stagione venatoria ritireranno il tesserino al comune di provenienza.

2.⁽¹⁵⁾ Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia⁽¹⁶⁾ abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (X) o (I) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato.

Art. 6 bis⁽⁵⁾

Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione a cervidi e bovidi le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'articolo 6.

Capo III

Calendario venatorio

Art. 7

Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola,

merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

2. Dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre è consentita la caccia alla lepre comune. Le province possono, per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la chiusura al 31 dicembre.

3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre è consentita la caccia al combattente.

5.⁽¹⁷⁾ *Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale, anche in caso di terreno coperto da neve, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. Le province definiscono le zone, i periodi ed i giorni di caccia.*

6.⁽¹⁸⁾ *Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'articolo 30, comma 6, della l.r. 3/1994, le province predispongono, a partire dal 1° agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla provincia stessa, nelle aziende faunistico-venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1° agosto - terza domenica di settembre e 1° febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.*

6 bis.⁽⁶⁾ *I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d), della l.r. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.*

Art. 8
Deroghe

1.⁽¹⁰⁾ *La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori pro-*

*vinciali, su richiesta delle province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 2, della l. 157/1992.*

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3.⁽⁷⁾ *Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.*

4. Le province possono, sentiti i comitati di gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.

Capo IV

Modifica alla Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio")

Artt. 9-12

Omissis⁽⁴⁾

Capo V
Norme generali

Art. 13
Immissioni

1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

Art. 14
Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla l.r. 3/1994 e dalla l. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58 della l.r. 3/1994.

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5,00 a euro 30,00.

Art. 15
Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3⁽⁸⁾ (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Art. 16
Abrogazione

1. La legge regionale 26 giugno 2001, n. 27 (Calendario venatorio 2001-2002) è abrogata.

NOTE

1) Vedi "Avviso di rettifica" pubblicato sul Bollettino ufficiale 5 luglio 2002, n. 16.

2) Lettera così sostituita con l.r. 45/2002, art. 1.

3) Vedi "Avviso di rettifica" pubblicato sul Bollettino ufficiale 19 marzo 2003, n. 13.

4) Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3.

5) Articolo prima inserito con l.r. 47/2005, art. 1. Poi così modificato con l.r. 3/2010, art. 6.

6) Comma inserito con l.r. 47/2005, art. 2.

7) Comma così sostituito con l.r. 47/2005, art. 3.

8) L'intero testo del regolamento è stato abrogato dall'art. 95, comma 1, lett. g), del testo unico approvato con DPGR 7 agosto 2002, n. 34/R; abrogazione confermata dall'art. 94, comma 1, lett. g), del testo unico approvato con DPGR 25 febbraio 2004, n. 13/R.

9) Comma aggiunto con l.r. 43/2008, art. 1.

10) Comma così sostituito con l.r. 43/2008, art. 2.

11) Parole così sostituite con l.r. 3/2010, art. 1.

12) Comma inserito con l.r. 3/2010, art. 2.

13) Articolo inserito con l.r. 3/2010, art. 3.

14) Articolo così sostituito con l.r. 3/2010, art. 4.

15) Comma così sostituito con l.r. 3/2010, art. 5, comma 1.

16) Parole aggiunte con l.r. 3/2010, art. 5, comma 2.

17) Comma così sostituito con l.r. 3/2010, art. 7, comma 1.

18) Comma così sostituito con l.r. 3/2010, art. 7, comma 2.

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 27 gennaio 2010, n. 69

Ordine del giorno collegato alla legge regionale 3 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Il Consiglio regionale

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario, che all'articolo 66, comma 14, dispone "Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004, il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e' stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle Finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.";

Preso atto che tale disposizione è tutt'ora inattuata e che la sottrazione di risorse alla nostra Regione risulterebbe pari ad 8/9 milioni di euro ogni anno, determinando così una forte penalizzazione soprattutto per il comparto agricoltura;

Impegna

il Presidente e la Giunta regionale